

**Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**- Genova**

**Ricorso avverso atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le  
elezioni comunali**

**(artt. 129 e ss. C.p.a.)**

di **LISSIOTTO PAOLO**, nato ad Imperia il 06/02/1985, C.F. LSSPLA85B06E290H, residente in San Lorenzo al Mare (Im), Piazza Giuseppe Garibaldi, 11/2; e **BALESTRA PIER LUIGI**, nato a Sanremo il 15/01/1961, C.F. BLSPLG61A15I138F, residente in San Lorenzo al Mare, Via Pietrabruna, n. 196, entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Michele Casano del Foro di Genova (C.F.: CSNMHL67E22D969Q; p.e.c.: [michele.casano@multipec.it](mailto:michele.casano@multipec.it) fax: 010 5969391, con autorizzazione ad ivi ricevere ogni comunicazione inerente il processo) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in 16128 Genova, Via Innocenzo IV, n. 5/5, per procura speciale in calce ed allegata telematicamente in atti

**contro**

- **Commissione Elettorale Circondariale di Imperia, in persona del suo Presidente nonchè legale rappresentante in carica, c.f. 00089700082; p.e.c. [protocollo@pec.comune.imperia.it](mailto:protocollo@pec.comune.imperia.it);**
- **Commissione Elettorale Circondariale di Imperia, in persona del suo Presidente nonchè legale rappresentante in carica, c.f. 00089700082, nel domicilio ex lege / digitale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, p.e.c. [genova@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:genova@mailcert.avvocaturastato.it) ;**
- **Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. della Prov. di Imperia, in persona del legale rappresentante in carica, c.f. 80003950088; p.e.c. [prefettura.prefim@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefim@pec.interno.it) ;**
- **Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. della Prov. di Imperia, in persona del**

legale rappresentante in carica, c.f. 80003950088, nel domicilio ex lege / digitale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, p.e.c. [genova@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:genova@mailcert.avvocaturastato.it)

**e nei confronti di**

**Comune di San Lorenzo al Mare (Im), c.f.-p.i. p.e.c.**  
[sanlorenzoalmare.im@cert.legalmail.it](mailto:sanlorenzoalmare.im@cert.legalmail.it)

**per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità**

**1) del Verbale n. 138 della Commissione Elettorale Circondariale di Imperia in data 12 maggio 2024, comunicato il successivo 13 maggio 2024 (v. doc. 1),**

**avente ad oggetto**

*“Comune di SAN LORENZO AL MARE – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 – ESAME DELLA LISTA E DELLE CANDIDATURE – Denominazione: UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO PAOLO LISSIOTTO SINDACO – candidato Sindaco: Paolo Lissiotto – Contrassegno: UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO: logo è composto da diverse tonalità di blu. I colori si suddividono in fasce. All'interno ci sono 7 pesci bianchi e uno blu. Sul bordo esterno la scritta UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO e sotto la scritta PAOLO LISSIOTTO SINDACO”*

**con il quale**

*“..... (omissis) .... in carenza dei suddetti elementi, nè di ulteriori utili a consentire in maniera inequivoca a questa Commissione di verificare che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il loro appoggio alla lista in oggetto ed ai relativi candidati” è stata ricusata la lista “UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO PAOLO LISSIOTTO SINDACO”*

**nonchè per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso, successivo e/o conseguente,**

nessuno escluso, ancorchè ad oggi ignoto, e segnatamente

2) del Verbale n. 142 della Commissione Elettorale Circondariale di Imperia in data 14 maggio 2024, comunicato in pari data (v. doc. 2)

**avente ad oggetto**

*“Istanza di correzione in autotutela, di integrazione e/o concessione termini per la lista “UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO”*

**con il quale**

*è statto “CONFERMA(TO) il proprio verbale n. 138 del 12/05/2024, notificato in data 13/05/2024 alle ore 12,50 al delegato di lista sig. Balestra Pier Luigi, tenuto conto che la questione prospettata è stata già oggetto di esame in aderenza alle norme che regolano il procedimento elettorale ed alla plurima e costante giurisprudenza in materia”.*

\* \* \*

**Fatto**

1. Il presente ricorso per tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale ex art. 129 C.P.A. concerne le **elezioni dell'8-9 giugno p.v. per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Lorenzo al Mare (IM), piccolo centro rivierasco di soli 1.226 abitanti.**
2. Le liste in competizione, in questa tornata elettitoriale, sono soltanto due: quella dell'Amministrazione uscente, e quella di matrice civica presentata dagli odierni ricorrenti (v. doc. 5).
3. Le firme in n. di 34 (trentaquattro) apposte dai sottoscrittori per la presentazione della Lista Civica “UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO” sono state regolarmente raccolte ed autenticate ai sensi di Legge in due giornate, e con le modalità di cui *infra*.
4. La prima, in data 28/04/2024, presso il banchetto elettorale allestito dai ricorrenti

- in San Lorenzo al Mare, Piazza G. Garibaldi (v. p.e.c. di richiesta occupazione suolo pubblico e documentazione fotografica sub docc. 3-4, da cui risulta chiaramente la pubblicità elettorale del candidato Sindaco Paolo Lissiotto, odierno ricorrente, e della lista di n. 10 Consiglieri comunali a lui collegata, con evidenza del nome della lista stessa).
5. Nella suddetta giornata del 28 aprile 2024, il Consigliere Comunale uscente Balestra Pier Luigi, nonché Consigliere di minoranza attualmente candidato, secondo odierno ricorrente, procedeva personalmente ad identificare uno ad uno tutti i sottoscrittori, rendendoli ben edotti che la firma era apposta a sostegno della Lista Civica “UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO”.
  6. Il banchetto elettorale era – come detto - costituito da un tavolo tappezzato e pieno di volantini e manifesti raffiguranti il simbolo della Lista e le foto di tutti i candidati, che venivano distribuiti come d'uso ai passanti ed a chiunque fosse interessato.
  7. Già alla luce di tale irrefutabile circostanza, non può seriamente dubitarsi della piena e libera coscienza e volontà dei sottoscrittori di sostenere la candidatura a Sindaco dell'odierno ricorrente Sig. Lissiotto Paolo e degli altri Consiglieri a sostegno della Lista Civica “UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO”..
  8. In data 04/05/2024, nella seconda giornata, presso il banchetto elettorale sito in Via Vignasse, lo stesso Consigliere Balestra procedeva con le stesse modalità di cui sopra alla raccolta ed autenticazione delle ulteriori firme.
  9. Si consideri che l'apposito Modulo scaricato direttamente dal sito del Ministero dell'INTERNO, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali su cui sono state raccolte le firme era composto come segue (v. doc. 6).
  10. Pag. 1 in alto a sinistra cerchio in cui incollare il simbolo con diametro di 3 cm, atto principale in cui erano indicati numero di sottoscrittori presenti in questo

- foglio e in numero 1 atti separati.
11. Di seguito i dati indicanti il candidato sindaco e ancora sotto la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
  12. Pagina 2 in alto la descrizione del contrassegno, i delegati e il numero di documenti allegati al presente allegato.
  13. Pagina 3 il titolare de del trattamento sulla privacy e le prime 4 firme dei sottoscrittori.
  14. Pagina 4 le ulteriori firme dei sottoscrittori ed in fondo l'autenticazione del Consigliere Balestra.
  15. Sulla pagina 5 era il primo Atto Separato che riprende la pagina 1 e pertanto in alto a sinistra il logo del diametro di 3 cm, il numero di atto separato, la descrizione del contrassegno, l'indicazione del Sindaco e la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
  16. Nella pagina 6 di nuovo l'informativa ed il titolare per la privacy e 6 firme.
  17. Nella pagina 7 le ulteriori firme e nella pagina 8 le ultime firme più l'autenticazione del Consigliere Balestra.
  18. Il documento detto "Allegato 1" era ed è da considerarsi quindi a tutti gli effetti un documento unitario che i sottoscrittori hanno senza possibilità di dubbio alcuno firmato per sostenere la Lista Civica "UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO" (*v. doc. 7*).
  19. Quanto precede costituisce ad ogni buon fine e legale effetto oggetto di una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000 dal Consigliere Comunale odierno ricorrente Sig. Balestra Pier Luigi in veste anche di soggetto autenticante (*v. doc. 8*).
  20. Tutta la prescritta e rituale documentazione concernente la presentazione della lista "UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO" veniva consegnata già alle h. 8:30

- di venerdì 10 maggio 2024 presso la Segreteria Comunale, come da ricevuta in pari data (v. doc. 9), in modo da poter disporre ancora se del caso di uno spazio temporale prima dello spirare del termine per eventuali integrazioni documentali.
21. In tale contesto, la Segreteria Comunale effettuava il controllo dei documenti prodotti, ritenendoli idonei, e trasmettendo il tutto alla Commissione Elettorale Circondariale di Imperia.
22. La suddetta Commissione convocava i soggetti presentatori della lista ed odierni ricorrenti il successivo sabato 10 maggio alle h. 7:00, rappresentando la necessità di integrare la descrizione del logo – simbolo della lista, cui i ricorrenti provvedevano senza indugio e pienamente adempiendo a quanto richiesto.
23. Si noti come in tale occasione, peraltro, la Commissione omettesse qualsivoglia rilievo ed il benchè minimo accenno alla pretesa irregolarità del foglio firme dei presentatori della lista.
24. Con comprensibile stupore, pertanto, i ricorrenti si vedevano notificare a distanza di due giorni il qui in principalità impugnato Verbale n. 138, col quale la lista UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO veniva ricusata in quanto *“le firme dei sottoscrittori della lista riportate nell'Atto Principale e negli Atti Separati non sono ritenute valide in quanto:*
- a) sono state apposte su fogli aggiuntivi privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati;*
  - b) i fogli aggiuntivi di cui sopra risultano separati ed uniti solo da una spillatura;*
  - c) i fogli aggiuntivi di cui sopra non riportano alcun timbro,*
- Rilevato che in carenza dei suddetti elementi, né di ulteriori utili a consentire in maniera inequivoca a questa Commissione di verificare che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il loro appoggio alla lista in oggetto ed ai relativi*

*candidati della medesima ..(omissis)”*.

25. Curiosamente, ed in modo del tutto contraddittorio, il provvedimento di ricusazione oggi gravato cita in parte motiva due pronunce del Consiglio di Stato (Sez. II<sup>^</sup>, n. 4222/2023 e n. 4211/2023) di segno opposto rispetto alle statuizioni della Commissione Elettorale imperiese, come *infra* meglio si dirà.
26. In data 13 maggio 2024 il candidato Sindaco ricorrente Paolo Lissiotto formulava alla Commissione suddetta una istanza di correzione in autotutela e/o concessione di termini (v. doc. 10), che veniva però respinta giusta Verbale n. 142 del 14/05/2024 (meramente confermando le statuizioni di cui al Verbale n. 138), provvedimento cui è espressamente estesa l'odierna impugnativa, anche in via di invalidità derivata.

### **Diritto**

**Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.**

**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28, c. 4 e 32 c. 4 D.P.R. n. 570/1960.**

**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 33 e 34 D.P.R. n. 570/1960.**

**Violazione dell'art. 97 Cost., del principio di soccorso istruttorio, del principio di strumentalità delle forme, anche in relazione agli artt. 1-6 L. 241/1990.**

**Violazione del principio di *favor participationis* alle consultazioni elettorali.**

**Violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e P.A. ex art. 1, 2bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.**

**Eccesso di potere per travisamento assoluto del fatto, difetto di presupposti, illogicità, contraddittorietà, difetto e/o perplessità di motivazione, gravatorietà, ingiustizia grave e manifesta.**

La qui impugnata ricusazione di lista si fonda su presupposti del tutto travisanti, sostanzialmente irrilevanti, e comunque insuscettibili di inficiare in alcun modo la certezza della consapevole, libera e genuina sottoscrizione della lista UNITI

CAMBIAMO SAN LORENZO PAOLO LISSIOTTO SINDACO da parte dei 34 cittadini elettori che hanno sottoscritto gli appositi moduli ministeriali nelle circostanze di tempo e di luogo di cui in premesse ed in atti.

Moduli che – giova ben evidenziare – per quanto concerne l'Allegato 1 nella fattispecie utilizzato, constano di n. 4 fogli, sui quali, a partire dal foglio n. 2 e fino al foglio n. 4, è presente sul margine sinistro la dicitura “SEGUE” .

Analogamente, sull'atto separato sempre dell'Allegato 1.

Già tale circostanza, ed anzi **risultanza grafico-testuale**, si incarica di dimostrare *per tabulas* come il documento per cui è causa debba necessariamente considerarsi composto da e consistente in tutti i fogli sui quali sono state raccolte e quindi autenticate le firme dei sostenitori della lista, **in senso unitario**.

Ed a tale specifico riguardo, ha invero autorevolmente statuito il Consiglio di Stato (Sez. II<sup>^</sup>, sent. n. 4222/2023 del 26/04/2023) che *“non può, inoltre, essere trascurata anche la numerazione progressiva prestampata delle sottoscrizioni, che a sua volta contribuisce a fornire conferma, seppur di per sé in via indiretta, della unitarietà del modulo”*.

Ne deriva pertanto, già sotto tale profilo, la sostanziale irrilevanza della circostanza per cui i fogli dei due atti separati non fossero - in tesi avversa - materialmente congiunti anche con l'apposizione di un timbro o sigla di continuità.

Essi dovevano e devono invero considerarsi idonei a configurare la dichiarazione di presentazione della lista come un **documento unitario** e come tale conforme alle prescrizioni di Legge, siccome correttamente interpretate dalla più recente giurisprudenza amministrativa.

E ciò in quanto comunque - e per quanto fin qui esposto e dedotto – non può essere revocata in dubbio la piena consapevolezza dei sottoscrittori di presentare proprio quella lista (UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO), come chiaramente si può d'altro



canto evincere *in primis* dal semplice fatto che le compagini in competizione **sono solamente due**, e l'altra avversaria (amministrazione uscente) era stata presentata in altra data, e pertanto non potevano sussistere equivoci o ambiguità di sorta.

E' prodotta in atti sub **doc. 8** una dichiarazione ex D.P.R. dell'Ufficiale autenticante Consigliere Balestra che attesta come **ciascuno dei sottoscrittori avesse risposto affermativamente alla domanda circa la consapevolezza della lista che stava appoggiando, la cui denominazione e il cui simbolo erano stati posti in adiacenza al foglio su cui questi avevano posto la firma, a scanso di qualsiasi equivoco o fraintendimento.**

Nella fattispecie quindi risulta garantita ed attestata la consapevolezza e volontà dei firmatari di fornire supporto a quella specifica compagine politica e al relativo progetto di governo comunale.

La più recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato (di cui non ha fatto buon governo, travisandone il senso ed il *decisum*, pur avendola citata nei Verbali impugnati !, la C.E.C. di Imperia) ha invero avuto modo di sancire che ***“Non è tuttavia da escludere che, in determinate e particolari circostanze, la volontà degli elettori firmatari emerga in maniera univoca da altri elementi, che possono emergere nel corso del procedimento ovvero in sede giurisdizionale e che, in virtù del generale principio di strumentalità delle forme, consentono di ritenere comunque indubbio il loro sostegno alla lista”*** (sentenza Sez. II<sup>^</sup>, n. 4211/2023 del 26/04/2023).

Nella vicenda oggi sottoposta al Tribunale, tali elementi sussistono, e sono stati allegati e provati in atti.

In primo luogo, si ripete, l'Ufficiale autenticante consigliere comunale Pier Luigi Balestra ha reso una dichiarazione ex D.P.R. 445 (**v. doc. 8**) in cui ha attestato, sotto la propria responsabilità, che i vari firmatari (di cui sono indicate le generalità e il

documento mediante il quale sono stati identificati) avevano esplicitato la propria consapevolezza di supportare la lista UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO.

La consapevolezza e genuinità delle sottoscrizioni è nella fattispecie certa e garantita, anche perché nel corso di tutte le operazioni di sottoscrizione il foglio con la denominazione e il simbolo della lista nonché il nome del candidato Sindaco era stato posto in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata apposta la firma autenticata.

A tacere poi del fatto che i banchetti elettorali su suolo pubblico allestiti dai ricorrenti a San Lorenzo al Mare nei giorni 28/04 e 4/05/2024 erano addobbati con i simboli della lista di che trattasi, con poster, volantini, foto del candidato Sindaco e di tutti i candidati Consiglieri, e quindi come tali **riconoscibili come tali *ictu oculi* anche dal passante più distratto o sprovveduto**, e tanto più da chi si fosse fermato per apporre la propria firma a sostegno della lista stessa, senza possibilità di dubbio e/o errore alcuno.

Inoltre, il Vice Segretario del Comune di San Lorenzo al Mare Dott.ssa Grazia Longhitano ha a sua volta attestato di aver ricevuto in data 10 maggio 2024 **(v. doc. 9)** tutta la documentazione riguardante la lista UNITI CAMBIAMO SAN LORENZO, alla quale erano allegati innanzitutto **“a) *certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del Comune da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati*”**.

Tale documentazione è stata nel suo complesso ed unitariamente, sempre a cura della stessa Segreteria Comunale trasmessa alla C.E.C., e come detto supra, senza rilievi e/o obiezioni di sorta circa la sua regolarità e completezza, cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto – se del caso – ancora porre rimedio, in tempo utile entro lo spirare del termine, posto che essi non si erano - diligentemente - *ridotti all'ultimo momento*.

Tanto va detto onde dimostrare che così il modulo principale, quanto gli atti separati sono stati dunque **raccolti e trasmessi in un'unica soluzione ed in un unico contesto temporale e procedimentale alla Commissione Elettorale imperiese.**

Tutte le fin qui dedotte, allegate e comprovate circostanze, fattuali e documentali, nel loro complesso ed univocamente convergono dunque nel senso di far ritenere ampiamente sussistenti quegli *“elementi sufficienti per ritenere che, nonostante l'omessa congiunzione dei fogli su cui sono state apposte le sottoscrizioni per la presentazione della lista dell'appellante, sia stata dimostrata in maniera univoca la volontà dei cittadini elettori di sostenere quella data compagine politica e il suo progetto di governo dell'Ente locale”* (Cons. St., II<sup>^</sup>, sent. n. 4211/2023 cit.).

Conchè nella vicenda di causa la ricusazione della lista dei ricorrenti appare del tutto ingiustificata, formalistica e pretestuosa, avuto riguardo al fatto che i moduli recanti le firme dei sottoscrittori risultano in realtà e per quanto fin qui dedotto tali da *“rendere l'idea di un documento sostanzialmente unico (Consiglio di Stato sez. III - 23/05/2016, n. 2170 Consiglio di Stato sez. V - 28/11/2008, n. 5911).*

\* \* \*

I provvedimenti impugnati risultano viziati sotto i rubricati profili anche e meritevoli di censura anche in quanto la CEC di Imperia ben avrebbe potuto, mediante ulteriori approfondimenti istruttori in applicazione dell'art 33 del t.u. n. 570/1960, e considerate le complessive circostanze del caso, segnalare a tempo debito ai ricorrenti la asserita irregolarità riscontrata, consentendo loro di porvi tempestivamente rimedio.

Lungi dal comportare alcun significativo e perciò stesso impraticabile dilatamento delle tempistiche procedimentali, tale soccorso istruttorio e tale minima interlocuzione procedimentale avrebbero costituito doverosa applicazione del principio

di “collaborazione e buona fede” nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sancito dall'art. 1, comma 2 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Come significativamente – ed infine - sancito dalla già citata sent. Cons. St., II^, n. 4222/2023, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per cui è oggi ricorso, “*E ciò, vale rilevare, nel doveroso bilanciamento degli interessi in gioco ed in ossequio, per un verso, al principio del favor participationis – in considerazione anche dell’ulteriore peculiarità del caso all’esame costituita dalla presentazione di due sole liste in un piccolo Comune da parte di un numero complessivamente limitato e per ciò stesso agevolmente verificabile di sottoscrittori – e, per altro verso, agli ulteriori principi della massima partecipazione democratica alle consultazioni elettorali e del “buon andamento”.*

\* \* \*

Si ha ragione di ritenere che le illegittime determinazioni ricusatorie assunte dalla C.E.C. di Imperia nei confronti della lista dei ricorrenti, **unica altra compagine politica, recte unica lista civica, in lizza alle imminenti consultazioni comunali** a San Lorenzo, concretino un vero e proprio **vulnus democratico - rappresentativo**.

E di ciò gli odierni ricorrenti sono tanto più convinti, alla luce del fatto che nella provincia di Imperia risultano essere state nei giorni scorsi ruscate dalla medesima C.E.C., sulla scorta di analoga o simile motivazione, ben 7 liste, tutte sempre ed invariabilmente di opposizione alle Amministrazioni comunali uscenti.

**P.Q.M.**

**si conclude instando, contrariis rejectis, previa fissazione con Decreto presidenziale dell'udienza di discussione della causa in via d'urgenza e designazione del Relatore, per l'intergale annullamento e/o la declaratoria di illegittimità di tutti gli atti come in epigrafe ed in ricorso impugnati, con ogni conseguente declaratoria, pronuncia ed effetto di Legge ex art. 129 C.P.A. .**

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con la più ampia riserva di motivi aggiunti di ricorso.

Causa di valore indeterminabile ma esente per materia dal versamento di C.U. ex art. 127 C.P.A..

Si producono i documenti citati in narrativa come da separato foliaro.

Genova, 15 maggio 2024

Con osservanza

(Firmato digitalmente: Avv. Michele Casano)